

Allegato 1)

Bando per il finanziamento di progetti per la realizzazione di attività di conoscenza e promozione dei musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati all'arte del teatro di figura, ai sensi dell'articolo 6, commi da 83 a 88, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 Interventi finanziabili

Art. 6 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa

Art. 7 Intensità e ammontare dei finanziamenti

Art. 8 Cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Art. 9 Domanda di contributo e relativa documentazione

Art. 10 Presentazione della domanda di contributo

Art. 11 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 Procedura valutativa e istruttoria delle domande

Art. 14 Concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 15 Termini di inizio e di ultimazione degli interventi

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Art. 16 Rendicontazione della spesa

Art. 17 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

Art. 18 Presentazione del rendiconto

Art. 19 Istruttoria del rendiconto

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 20 Obblighi del beneficiario

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 21 Ispezioni e controlli

Art. 22 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

Capo X - Disposizioni finali

Art. 23 Rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 83 a 88, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), i procedimenti con i quali la Regione concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti per la realizzazione di attività di conoscenza e promozione dei musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati all'arte del teatro di figura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) spesa ammissibile: importo corrispondente alla somma complessiva delle spese indicate nel preventivo rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) spesa ammessa: importo corrispondente alla differenza tra la spesa ammissibile e gli eventuali altri contributi ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- c) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
- d) spese sostenute: spese già pagate.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 100.000,00 (centomila,00) euro, per l'anno 2023.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei finanziamenti è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi i Comuni del Friuli Venezia Giulia che siano proprietari o abbiano la disponibilità, in base ad idoneo titolo giuridico, di musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati all'arte del teatro di figura.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 Interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo le modalità di cui all'articolo 13, i progetti per la realizzazione di attività di conoscenza e promozione dei musei o centri espositivi permanenti di cui all'articolo 4, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati all'arte del teatro di figura.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
 - a) per i quali è richiesto un contributo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila,00);
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 6 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa.

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5;
 - b) spese di pubblicità e di promozione relative all'intervento finanziato quali in particolare: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, compresi cataloghi d'arte, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
 - c) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.
3. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per acquisto di beni;
 - b) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
 - c) spese per controversie legali.
4. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio determina la spesa ammessa, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e gli eventuali altri contributi, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.
5. La spesa ammessa viene specificata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Art. 7 Intensità ed ammontare dei finanziamenti

1. I contributi sono concessi in misura pari alla spesa ammessa, entro il limite massimo di € 100.000,00 (centomila,00).
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammessa, ovvero alla soglia massima di € 100.000,00 (centomila,00), a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.

Art. 8 Cumulo di contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, o privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Art. 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al patrimonio culturale e al presente Bando.
2. Costituisce parte integrante della domanda e va allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare;
 - b) preventivo di spesa.
 - c) dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;
 - d) altre comunicazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato.
3. Alla domanda di contributo, se necessario, è altresì allegata la copia dell'atto che autorizza il soggetto diverso dal legale rappresentante a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.
4. Alla domanda di contributo sono altresì allegati le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato.
5. I fac-simile della domanda, e dei documenti da allegare alla stessa sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

Art. 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di finanziamento è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "LR 13/2023 art. 6, comma 83- Teatro di figura".
2. La domanda di finanziamento deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo tra il 9 ottobre 2023 e il 30 ottobre 2023 compresi.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

4. L'inoltro della domanda di finanziamento è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 2.

5. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

6. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare, nell'arco temporale di cui al comma 2, una sola domanda di contributo a valere sul presente Bando.

7. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo, tutte le domande presentate successivamente alla prima sono inammissibili.

8. A parziale deroga di quanto previsto al comma 6, nel caso in cui il medesimo soggetto intenda rettificare una domanda già presentata, può presentare una nuova domanda di contributo relativa al medesimo intervento precisando che tale ultima domanda sostituisce la domanda o le domande presentate precedentemente; in tal caso ogni domanda precedentemente presentata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda di rettifica presentata successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.

9. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili e vengono conseguentemente archiviate le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati di cui all'articolo 4;

b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1;

c) che comportano una spesa ammessa inferiore a € 20.000,00 (ventimila,00);

d) che prevedono una richiesta di contributo inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

e) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;

f) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 1;

g) non inviate nell'arco temporale di cui all'articolo 10, comma 2 previsto per la presentazione delle domande di contributo ovvero, nel caso di eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno di scadenza del termine di presentazione, entro il termine prorogato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

h) inviate successivamente alla prima domanda presentata;

i) inviate anteriormente all'ultima, nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 6;

l) non corredate di tutti gli allegati di cui all'articolo 9, comma 2;

m) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 2, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a pena di inammissibilità;

Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento

1. Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.

2. Il procedimento si conclude con la pubblicazione dell'elenco delle domande pervenute entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 Procedura valutativa e istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi con procedimento a sportello.

2. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 6, comma 83, della legge regionale 13/2023, nonché l'ammissibilità delle spese.

3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il Servizio istruisce il numero di domande necessario alla ripartizione di tutte le risorse stanziare per le finalità del presente Bando e la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime
4. Qualora la domanda di finanziamento o gli allegati richiesti a pena di inammissibilità risultino carenti di qualsivoglia elemento necessario alla concessione del contributo non viene richiesta alcuna integrazione e la domanda è considerata inammissibile ed archiviata.
5. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda utile per l'istruttoria della domanda e per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di finanziamento è considerata inammissibile ed archiviata.
6. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predispone:
 - a) l'elenco delle domande di contributo pervenute, con l'indicazione, per quelle istruite ai sensi del comma 3, del contributo assegnato;
 - b) l'elenco delle domande inammissibili.

Art. 14 Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, previa comunicazione, da parte del soggetto che ha presentato la domanda, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento che beneficia del contributo ovvero della dichiarazione che detto intervento non costituisce un investimento.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel preventivo di spesa contenuto nella domanda, la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del contributo e della sua rendicontazione.
3. Con il decreto di concessione è stabilito inoltre il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. Con il decreto di concessione si provvede altresì alla contestuale erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 15 termini di inizio e di ultimazione degli interventi

1. I termini per l'inizio e per l'ultimazione dell'intervento assistito dal contributo concesso vengono fissati con il decreto di concessione, sulla base e in coerenza con quanto indicato dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Il soggetto che ha presentato domanda può tuttavia dare inizio alla realizzazione dell'intervento anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi del comma 3, comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.
5. Il beneficiario deve realizzare l'intervento in modo conforme a quanto illustrato in sede di presentazione della domanda di contributo.
6. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del contributo.

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Art. 16 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti che beneficiano dei contributi, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il decreto di concessione, o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto

dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nonché una dichiarazione che attesti che per la realizzazione del progetto rendicontato non sono stati ottenuti altri finanziamenti pubblici o privati ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti ottenuti per la realizzazione del progetto medesimo e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.

Art. 17 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

- 1.** La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 3.
- 2.** La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.
- 3.** È ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
- 4.** Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative ai progetti che beneficiano dei contributi deve essere indicato che le spese ivi contenute sono relative a progetti assistiti, anche solo parzialmente, da finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 83 della L.R. 13/2023 nonché dal Codice Unico di Progetto (CUP) se necessario.
- 5.** La documentazione di spesa, ancorché non necessaria ai fini della rendicontazione, deve essere acquisita e conservata dal beneficiario al fine di consentire i controlli di cui all'articolo 21.

Art. 18 Presentazione del rendiconto

- 1.** Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale cultura e sport – Servizio beni culturali e affari giuridici, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione indicata nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 16.
- 2.** Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.
- 3.** Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo almeno pari al contributo concesso.

Art. 19 istruttoria del rendiconto

- 1.** Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.
- 2.** Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti essenziali ai fini della istruttoria, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.
- 3.** Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.
- 4.** Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 22, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso.
- 5.** In particolare qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
 - a)** la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia pari o superiore al contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;
 - b)** la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al contributo concesso, il contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;

- c) per la realizzazione dell'intervento sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso superi la spesa ammessa indicata nel decreto di concessione, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammessa e gli altri contributi o finanziamenti suddetti;
- d) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.
6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 20 Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) trasmettere una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi e finanziamenti pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6;
- c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
- d) rispettare i termini di inizio e di ultimazione del progetto fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati;
- e) realizzare l'intervento conformemente a quanto indicato in sede di presentazione della domanda;
- f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 21.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 21 Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione, erogazione e rendicontazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 22 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, a seguito della decadenza del beneficiario dal diritto al contributo che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) accertamento dell'avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
- d) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione del progetto come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3;
- e) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo;
- f) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;

2. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del contributo, fissando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo del beneficiario di restituzione delle somme già erogate secondo le modalità previste dal Capo II, Titolo III della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 23 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000.